

Oggetto: Stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. OCDPC n. 872 del 04/03/2022. Subentro da parte della Struttura commissariale della Regione Piemonte al posto del Comune di Miasino (NO) nella gestione contrattuale della struttura di accoglienza temporanea sita nel territorio del comune di Miasino (NO), con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e contestuale trasformazione dell'accoglienza temporanea in accoglienza diffusa.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina (Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)

VISTI

- il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 2022, n. 28;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di uno speciale regime di protezione temporanea;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – n. 872 del 4 marzo 2022 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- l'OCDPC n. 873 del 6/03/2022 con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la circolare a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, contenente le “prime indicazioni operative per l'accoglienza e l'assistenza della popolazione proveniente dall'Ucraina” del 21 Marzo 2022;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all'art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza, che autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso” che ha regolato, tra l'altro, le modalità per la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, con la quale all'articolo 1, comma 669, è stato prorogato lo stato di emergenza al 3 marzo 2023;

- il Decreto Legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2023 e che prevede altresì la prosecuzione delle attività di accoglienza diffusa anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;;

VISTA l'OCDPC n. 881, del 29 marzo 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”, che all'art. 1 definisce il processo di attivazione della misura dell'accoglienza diffusa mediante la pubblicazione di uno o più avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale da parte degli enti individuati dall'art. 31 del richiamato decreto-legge;

VISTO l' “Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto” dell'11 aprile 2022 del Dipartimento della Protezione civile, che definisce, tra l'altro, le tipologie di soggetti che realizzeranno l'accoglienza diffusa, le attività da svolgersi nell'ambito dell'accoglienza diffusa e le procedure di rendicontazione delle attività finanziate;

VISTA l'OCDPC n. 937, del 20 ottobre 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”, in particolare l'art. 2 che in considerazione dell'esigenza di integrare, nell'ambito del limite massimo di unità a tal fine previsto, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i, anche al fine di consentire la progressiva cessazione dell'accoglienza presso le strutture alberghiere, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari prefissati dal citato articolo 31, comma 1, lettera a), a stipulare convenzioni con enti e soggetti privati che già gestiscono strutture di accoglienza in grado di assicurare ai soggetti beneficiari i medesimi servizi di assistenza, accoglienza, integrazione, previsti dall'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, in attuazione dell' articolo 1 dell' OCDPC n. 881/2022, al costo massimo pro die pro capite pari ad euro 33,00, anche in deroga al limite dei 15 posti previsti nel medesimo avviso, a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022;

VISTA la nota n. 10895 del 11/03/2022 del Commissario delegato On. Alberto Cirio, con la quale si chiedeva la disponibilità di strutture idonee alla accoglienza dei profughi ucraini ivi compresa la possibilità di assoggettare a convenzione le strutture alberghiere o altrimenti ricettive presenti sul proprio territorio regionale, assumendone i relativi oneri i quali saranno interamente rimborsati dalla struttura commissariale, a valere sui fondi emergenziali, di cui agli artt.4 e 6 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, posti a carico della contabilità speciale, aperta in favore del Commissario delegato e liquidati previa rendicontazione;

VISTO il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30/03/2022 del Comune di Miasino (NO) di affidamento del servizio di accoglienza temporanea a supporto della gestione dell'emergenza Ucraina di approvazione della manifestazione di interesse e della bozza di scrittura privata;

VISTO l'avviso pubblico del Comune di Miasino (NO) del 02/05/2022 per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016

e s.m.i di messa a disposizione di una struttura per il servizio di accoglienza temporanea a supporto della gestione dell'emergenza ucraina;

PRESO ATTO dell'affidamento diretto ex art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 16 del 20/05/2022 del Servizio Amministrativo del Comune di Miasino (NO), relativamente al servizio di accoglienza temporanea a supporto della gestione dell'emergenza ucraina alla Società Cooperativa sociale Vedogiovane e al Monastero Agostiniano Maria Mater Unitatis;

PRESO ATTO della nota prot. 2260 del 29/05/2023 del Comune di Miasino (NO), pervenuta alla Struttura Commissariale in data 31/05/2023, prot. 23571/A1821A, relativa alla richiesta di subentro nella gestione della struttura temporanea sita nel comune di Miasino di cui al precedente capoverso, con la quale si dichiara di non poter fare più fronte alla suddetta gestione con le sole proprie risorse in quanto trattasi di un piccolo comune della provincia di Novara con circa 800 abitanti;

PRESO ATTO altresì della richiesta contenuta nella nota prot. 2260 del 29/05/2023 del Comune di Miasino (NO), ns. prot. n. 23571/A1821A del 31/05/2023, di garantire ai profughi di poter continuare a vivere nel territorio in cui si sono oramai integrati e considerato che i "minori" frequentano le scuole del territorio ed un loro eventuale spostamento lederebbe il processo di integrazione iniziato dalle operatrici di Vedogiovane con l'assistenza di mediatori culturali;

EVIDENZIATO che le "indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto", di cui ai protocolli n. 14999 del 10/05/2022, n. 40674 del 27/09/2022, e n. 61152 del 30/12/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile raccomandano, quale criterio generale, in caso di trasferimento degli ospiti dalle "Strutture di accoglienza temporanea", verso altre forme di accoglienza, di tener conto delle situazioni peculiari degli ospiti, con particolare riferimento alla presenza di "minori" e "soggetti fragili", nonché della permanenza dei profughi già presenti sul territorio, possibilmente negli stessi comuni o nelle stesse aree geografiche nelle quali sono, attualmente, ospitati;

RICHIAMATO in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b), dell'OCDPC n. 872/2022 che prevede che "I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione: "omissis", b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale";

RITENUTO, pertanto, necessario garantire la continuità dell'ospitalità in accoglienza diffusa del numero di ospiti già contrattualizzati dal Comune di Miasino e fino alla vigenza dello stato di emergenza nazionale, attualmente fissato al 31/12/2023, fatte salve ulteriori proroghe dello stesso, per un importo massimo mensile stimato in € 20.460,00 (o.f.i.), comunque fino all'importo massimo di € 122.760,00 (o.f.i.) dalla data della sottoscrizione della convenzione fino al 31 dicembre 2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 2, comma 1, è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della già citata dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872/2022 si prevede che “Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza posti in essere dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei Ministri in relazione al presente contesto emergenziale, assicurate dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6352, intestata al Presidente della Regione Piemonte in quanto Commissario delegato;

PRESO ATTO che, dalle verifiche contabili effettuate dal soggetto attuatore regionale sub-delegato, sulla contabilità speciale n° 6352, intestata al Presidente della Regione Piemonte in quanto Commissario delegato, risulta la copertura finanziaria stimata in circa € 122.760,00 (o.f.i.) per garantire il servizio di accoglienza diffusa dalla data di stipula della convenzione al 31 dicembre 2023;

RICHIAMATE

- l'Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022 con cui sono stati nominati i soggetti attuatori, ai sensi dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, nella persona del Direttore competente in materia di Protezione Civile, arch. Salvatore Martino Femia, o suo delegato con D.D. del 10 marzo 2022 n. 602/A1800A/2022, nonché del Direttore competente in materia di Sanità e Welfare, dott Mario Minola, o suo delegato;
- l'Ordinanza commissariale n. 2 del 10 marzo 2022 con cui è stato istituito il Comitato di Coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;
- la Determinazione Dirigenziale del 10 marzo 2022 n. 602/A1800A/2022 “Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 “Stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Nomina delegato del soggetto attuatore.”

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, detto Codice della protezione civile, e in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

INFORMATO il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Struttura Commissariale per l'Emergenza Ucraina della Regione Piemonte;

SENTITI

- l'Assessore competente in materia di “Gestione Emergenza Profughi Ucraini”, ai sensi del DPGR n. 22 del 31.3.2022;
- l'Assessore competente in materia di “Gestione emergenza minori profughi ucraini”, ai sensi del DPGR n. 22 del 31.3.2022;

DISPONE

Articolo 1

Che la Struttura commissariale della Regione Piemonte subentrerà, al posto del Comune di Miasino (NO), nella gestione contrattuale del servizio di accoglienza presso la struttura sita nel territorio del comune di Miasino, via Umberto I, con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e contestuale trasformazione da accoglienza temporanea in accoglienza diffusa, al fine di far permanere sul

territorio il numero di ospiti già contrattualizzati dal Comune di Miasino, ai sensi della OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022 e dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 937 del 20 ottobre 2022, per assicurare, sul territorio regionale, l'accoglienza, l'assistenza e l'integrazione alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Articolo 2

Di proseguire, senza soluzione di continuità, fino alla vigenza dello stato di emergenza nazionale, attualmente fissato al 31 dicembre 2023, fatte salve ulteriori proroghe dello stesso, la gestione, attraverso la Società Cooperativa sociale Vedogiovane, delle attività di accoglienza diffusa in continuità con le attività svolte ai sensi del predetto dell'articolo 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 937 del 20 ottobre 2022, per un importo massimo mensile, stimato in € 20.460,00 (o.f.i.).

Articolo 3

Di riconoscere a Vedogiovane Società Cooperativa Sociale la remunerazione per l'attività di accoglienza diffusa dalla data di stipula della convenzione, senza soluzione di continuità, e fino al 31 dicembre 2023, per un importo massimo mensile, stimato in € 20.460,00 (o.f.i.).

Articolo 4

Gli oneri per il subentro e la gestione delle attività di accoglienza diffusa svolte da Vedogiovane Società Cooperativa Sociale nell'ambito delle spese relative a quanto specificato all'articolo 2 della presente Ordinanza, per un importo complessivo massimo stimato al 31 dicembre 2023 nell'importo massimo di € 122.760,00 (o.f.i.), trovano copertura con le risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6352, intestata al Presidente della Regione Piemonte in quanto Commissario delegato.

Articolo 5

Di demandare al Soggetto Attuatore Regionale Delegato, la predisposizione degli atti necessari a garantire le attività di accoglienza diffusa secondo quanto disposto con la presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33e s.m.i.

Il Direttore competente in materia di
Protezione Civile
arch. Salvatore Martino Femia

*Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005*

Il Soggetto attuatore delegato
Francescantonio De Giglio

*Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005*

Il Commissario delegato
On. Alberto Cirio

*Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005*